



COMUNE DI BOSCONERO
Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE

**NORME IN MATERIA DI IMPIANTI RADIOELETTRICI
PER TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVI"**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 20 in data 30.05.2001

PREMESSA

Il Comune di BOSCONERO ha ravvisato la necessità a regolamentare l'installazione e l'esercizio di impianti di teleradiocomunicazione, nel territorio comunale, al fine di consentire un uso razionale sulla base delle disposizioni di legge di seguito indicate.

Legge Regionale n. 6 del 23.01.1989 "Nuova disciplina in materia di teleradiocomunicazioni s.m. ed i. e relativo Regolamento di Attuazione (approvato con D.G.R. 173-27.990 in data 11.04.89) modificato ed integrato col D.G.R. 74-29.563 del 01.03.2000 con cui è stata normata la procedura autorizzativa per gli impianti.

Recentemente detta Legge è stata modificata con Legge Regionale n. 44 del 26.04.2000 avente per oggetto "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e pubblicata sul BUR in data 26.04.2000.

Decreto n. 381 del 10 settembre 1998 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radio-frequenza compatibili con la salute umana" con cui sono stati imposti nuovi limiti cautelativi ai livelli di radio-frequenza nelle aree soggette alla permanenza di persone, in quanto si possono determinare pericoli per la salute umana.

La Regione Piemonte - Direzione Sanità Pubblica - con note del 24.12.1998 e 12.05.1999 ha fornito chiarimenti, ai Sindaci, all'ARPA di Ivrea ed alle Società che gestiscono gli impianti, in merito alle procedure di adeguamento della L.R. n. 6/89 al D.M. n. 381/98.

Articolo 1 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina la pianificazione e le procedure autorizzative per l'installazione e la modifica di impianti fissi radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi di seguito denominati impianti, alla luce delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 2 - Campo di applicazione

Le disposizioni del Regolamento Comunale si applicano per tutti gli impianti e le apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici con frequenze comprese tra 0,1 MHz - 300 GHz impiegati per la radiodiffusione e radiocomunicazione su tutto il territorio comunale.

Detto Regolamento norma la protezione della popolazione e dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici ed a radiofrequenze al fine di salvaguardarne la salubrità, la sicurezza e l'igiene negli ambienti di vita e di lavoro.

Le prescrizioni sotto riportate dettano indirizzi circa l'ubicazione, l'installazione, al modifica, il risanamento e modifica, il risanamento e l'esercizio degli impianti fissi di radiocomunicazione e di radiotelediffusione, definendone le misure cautelative gli obiettivi di qualità da conseguire; il tutto nel rispetto della normativa regionale e statale (D.M. n. 381/1998).

Articolo 3 - Pianificazione

Al fine di tutelare la salute dei cittadini, di salvaguardare i valori paesistico ambientali ed architettonici presenti nel territorio comunale, nonché pianificare l'installazione degli impianti, il presente articolo stabilisce le limitazioni edificatorie con riferimento a:

- a) aree adibite a civile abitazione
- b) siti sensibili
- c) aree tutelate ai sensi dei D.Lgs. 29.10.99 n. 490
- d) caratteristiche di emissione

Si definiscono siti sensibili i luoghi (fabbricati ed aree di pertinenza) destinati ad asili, scuole di ogni ordine e grado, presidi sanitari quali ospedali, poliambulatori, cliniche, case di cura, strutture similari sanitarie, case di riposo, altre sedi di convivenza collettiva ed aree attrezzate per divertimento, sport e svago.

E' vietata l'installazione degli impianti in argomento nei seguenti casi:

1. ad una distanza inferiore a 200 mt., misurati in linea d'aria, dal perimetro esterno dei fabbricati adibiti a civile abitazione in via continuativa posti esternamente al "centro abitato" come delimitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
2. ad una distanza inferiore a 300 mt., misurati in linea d'aria, dal perimetro del "centro abitato" come delimitato ai sensi del vigente Codice della Strada
3. ad una distanza inferiore a 350 mt., misurati in linea d'aria, dal perimetro esterno delle aree definite come siti sensibili

La distanza di cui al punto precedente potrà subire variazioni in aumento in funzione delle caratteristiche del sito prescelto e del presunto impatto gravante sulla popolazione, qualora la potenza massima all'ingresso del connettore di antenna sia superiore a 20 W; tale valutazione è adottata dall'Amministrazione Comunale, sentito preventivamente il parere dell'ARPA competente territorialmente.

Il Comune di BOSCONERO sulla scorta dei Piani Programma presentati provvederà alla redazione e revisione annuale del Piano dei Siti Compatibili nel rispetto dei limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente, con il livelli di campo elettromagnetico il più basso possibile, mediante l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, con propria deliberazione.

3. nelle zone di P.R.G.C. individuate ai sensi del 1^ comma lett. A) art. 2 del D.M. 2/4/1968 n. 1444 nonché nelle aree - fabbricati individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m. ed i.;

4. negli edifici e relative aree di pertinenza di edifici tutelati ai sensi del Titolo 1[^] del D.lgs. n. 490/99 testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 08.10.1997 n. 352;

5. nelle aree di tutela paesaggistica ed ambientale individuate ai sensi dell'art. 139, Titolo II del succitato D.Lgs. n. 790/99.

E' consentita l'installazione degli impianti in tutte le zone del territorio comunale (urbano ed extra urbano), diverse da quelle di cui al precedente comma, nel rispetto delle norme relative all'intensità di emissione di seguito riportate.

Dette installazioni, quando su terreno, sono da localizzarsi in siti con altezza topografica più elevata rispetto al territorio circostante, mentre se previste in sommità di edifici sono a collocarsi sulla copertura dell'edificio con altezza maggiore fra quelli esistenti, entro un raggio di m. 100 dal sito prestabilito.

Entro il termine perentorio del 31 dicembre di ogni anno solare i titolari degli impianti (gestori) devono presentare al Comune il "Piano Programma" per la rete, riferito all'intero territorio comunale, costituito da mappatura completa degli impianti esistenti e di quelli da realizzare e da elaborati tecnici circa le caratteristiche degli impianti medesimi.

Il Comune sulla scorta dei Piani Programma presentati provvederà alla redazione ed alla approvazione annuale del "Piano dei Siti Compatibili" nel rispetto e nei limiti di posizione fissati dalla normativa vigente, con i livelli di campo elettromagnetico il più basso possibile.

Il Piano dei Siti Compatibili al fine della più ampia tutela della salute dall'inquinamento elettromagnetico può disporre, previo gli accertamenti tecnici degli organi competenti, l'accorpamento o lo spostamento di impianti esistenti.

Resta impregiudicato il potere di ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco.

Il programma comunale così definito, sarà valido per l'anno successivo e non potrà subire variazione alcuna ad eccezione di quanto imposto da nuove normative in materia.

Art. 4 - Intensità di emissione:

Sulla base dei parametri identificati dal Decreto del Ministero Ambiente n. 381 del 10.09.1998 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana), il presente regolamento fissa i seguenti valori di emissione

LIMITI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Frequenza f di emissione f (MHz)	0,1-3	>3-3000	>3000-30000
Valore efficace di intensità di campo elettrico E (V/m)	40	13	20
Valore efficace di intensità di campo magnetico H (A/m)	0,1	0,03	0,05
Densità di potenza dell'onda piana equivalente (W/mq)	-	0,5	2

I livelli sopra indicati si intendono mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e rappresentano il massimo valore ammissibile su qualsiasi intervallo di 6 minuti. Nel caso di misurazioni effettuate in corrispondenza di edifici adibiti a residenza in via continuativa o a aree/fabbricati identificati dal presente regolamento come "Siti sensibili", i valori precedenti, misurati con le stesse modalità geometriche e temporali non dovranno superare i seguenti valori:

LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI PER ABITAZIONI CIVILI E SITI SENSIBILI

Frequenza f di emissione f(MHz)	0,1-3	>3-3000	>3000-30000
Valore efficace di intensità di campo elettrico E (V/m)	6	6	6
Valore efficace di intensità di campo magnetico H (A/m)	0,016	0,016	9,016
Densità di potenza dell'onda piana equivalente (W/mq)	-	0,016	0,016

I valori di cui alla tabella che precede sono stabiliti in conformità con quanto stabilito dal Decreto del Ministero Ambiente n. 381 del 10.09.1998 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana).

Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati dovrà essere minore dell'unità.

Per contributo unificato si assume la definizione prevista dall'allegato C del Decreto del Ministero Ambiente n. 381 del 10.09.1998 (regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana).

Articolo 5 - Autorizzazione

Per i nuovi impianti i gestori devono attenersi alle procedure autorizzative di legge e devono utilizzare materiali omologati dall'autorità tecnica competente.

Gli impianti in argomento vengono assentiti mediante il rilascio di concessione o di autorizzazione edilizia secondo la seguente casistica:

- la costruzione di un impianto costituito da traliccio di notevoli dimensioni, avente altezza pari o superiore a mt. 10, con apparati tecnologici a terra, quali volumi tecnici - scheliter - ecc., costituisce modificazione urbanistica ed edilizia del suolo, per cui occorre la concessione edilizia.
- l'installazione di semplice antenna o traliccio di dimensioni modeste, (comunque con altezza inferiore a mt. 10) e senza alcun apparato tecnologico a terra, non costituendo modifica del suolo, è soggetta a provvedimento di autorizzazione edilizia.

Il rilascio delle concessioni-autorizzazioni edilizie, fino a nuova normativa regionale e/o nazionale, in materia di impianti radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi è da intendersi a titolo precario, sia per le localizzazioni su aree di proprietà privata che su aree di proprietà privata che su aree di proprietà pubblica.

I gestori devono presentare al settore Urbanistica del Comune domanda di concessione/autorizzazione edilizia corredata dalla seguente documentazione in triplice copia:

Dichiarazione del gestore attestante la potenza media fornita al sistema irradiante, nonché la frequenza utilizzata;

Parere sanitario dell'ARPA territorialmente competente;

Estratto di mappa con esatta individuazione del sito in scala 1:2000;

Estratto di P.R.G.C. con esatta individuazione del sito esteso anche alle aree limitrofe per un raggio non inferiore a m. 400, in scala 1:2000; 1:5000; 1:10000;

Titolo di disponibilità dell'area/fabbricato che legittima la richiesta autorizzativa ai sensi di legge;

Planimetria di insieme, con indicazione delle opere e dell'area interessata all'installazione dell'impianto riportante l'altezza dei fabbricati circostanti per un raggio di almeno 50 m.;

Diagramma di propagazione orizzontale del campo elettromagnetico in duplice copia;

Sezione tipo, in duplice copia, sviluppata per ogni edificio incidente il lobo verticale dell'antenna;

Elaborati progettuali, dell'impianto progettato, in scale adeguate (piante, prospetti, sezioni);

Relazione tecnica;

Relazione geologico-tecnica, se dovuta;

Progetto impianti redatto ai sensi della Legge 46/90 e D.P.R. n. 447/91;

Idonea documentazione fotografica dei luoghi con riprese da più punti significativi;

Atto di impegno, registrato e trascritto a cura e spese dei medesimi, relativo all'obbligo di buona manutenzione degli impianti, anche dopo la loro disattivazione e fino alla loro demolizione ed all'obbligo di rilocalizzare l'impianto installato in caso di realizzazione di aree e fabbricati configurabili "siti sensibili", a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Ogni eventuale ulteriore atto previsto dalla normativa vigente o ritenuto opportuno dall'Amministrazione Comunale.

Ogni modifica degli impianti o degli apparati tecnici, sia per tipo, modello od altro, segue le stesse procedure amministrative sopra elencate; qualora l'intervento di modifica non comporti la realizzazione di nuove infrastrutture rispetto a quelle già assentite regolarmente non è necessario il rilascio di nuova concessione/autorizzazione edilizia.

Al termine dei lavori di cui alla concessione/autorizzazione edilizia, il titolare dell'impianto presenta al Sindaco apposita istanza ai fini della necessaria autorizzazione per la legittimazione all'esercizio dell'impianto stesso allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione, la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato rispetto al progetto presentato ed ogni eventuale altra documentazione ove prevista da vigenti disposizioni in materia e/o ritenuta necessaria dalla Pubblica Amministrazione.

Nel caso di trasferimento di impianti ad altri soggetti, il titolare cedente nonché il titolare subentrante debbono presentare, entro giorni 30, apposita comunicazione al Comune.

Gli impianti, ancorché già installati ed in esercizio, debbono essere ricollocati nel caso di realizzazione di aree e fabbricati configurabili "siti sensibili" ai sensi del precedente art. 3.

Gli impianti la cui potenza media fornita al sistema irradiante è inferiore od uguale a 5 W oltre una distanza di 10 mt. nella direzione di massimo irraggiamento e oltre ad una distanza di 1 mt. nelle direzioni laterali e posteriori (comprese tra gli angoli di 90° e 270° dalla direzione di massimo irraggiamento) di emissione non necessitano del parere sanitario e dell'autorizzazione di esercizio.

Tuttavia in caso di installazione o modifica di tali impianti i gestori dovranno preventivamente comunicarne le caratteristiche al Comune ed all'ARPA, con le modalità indicate all'art. 2 della deliberazione Giunta Regionale 11/04/1989 n. 173-27990 modificata con D.G.R. 01/03/2000 n. 74-29563 e presentare al Sindaco Denuncia di Inizio Attività corredata dalla documentazione di cui al succitato art. 2 e dell'art. 4 del presente Regolamento.

Copia dei sopraccitati provvedimenti (concessioni/autorizzazioni) nonché Denuncia di Inizio Attività vengono trasmessi alla Provincia per quanto di competenza.

Articolo 6 - Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori

Qualora attorno agli impianti ed alle apparecchiature rientranti nel campo di applicazione del presente Regolamento, esistano aree - luoghi accessibili alla popolazione nelle quali siano superati i limiti di esposizione di cui al D.M. n. 381/98, tali aree devono essere delimitate con idonea recinzione e segnaletica, a cura del gestore, in modo da interdirlene l'accesso a persone.

Il gestore dell'impianto è tenuto a ridurre, comunque, al minimo l'esposizione dei lavoratori come previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi contenuto nel D.lgs. 19/09/1994 n. 626 s.m. ed i. In caso di modifica o installazione di ulteriori impianti deve essere effettuata una nuova valutazione dei rischi.

Dette valutazioni devono essere conservate e a disposizione degli Organi di Vigilanza.

Articolo 7 - Risanamento degli impianti - Piani di Risanamento

Qualora l'ARPA, per la parte di sua competenza, riscontri il superamento dei limiti di esposizione per la popolazione causato dalle emissioni di un impianto, il Sindaco prescrive al titolare dell'impianto l'adozione di misure di risanamento entro i tempi definiti in relazione alla situazione accertata.

A seguito dell'avvenuta riduzione a conformità, il gestore dell'impianto, o nel caso di più gestori, i Consorzi da questi costituiti, deve procedere alla predisposizione di Piani di Risanamento comprendenti il sito di attuale localizzazione e riguardanti misure tecniche ovvero tecnologiche di modernizzazione degli impianti congiuntamente a misure organizzative e di razionalizzazione mediante condivisione su tralicci comuni, ovvero ipotesi di rilocalizzazione in altri luoghi.

Detti piani dovranno precisare la tempistica di realizzazione degli impianti e dovranno acquisire il preventivo parere degli organi tecnici periferici, delle Autorità centrali e competenti per le teleradiocomunicazioni e dell'ARPA e trasmessi al Comune per l'approvazione.

E' compito dell'Amministrazione Comunale, con il supporto tecnico dell'ARPA competente e degli organi tecnici periferici delle Autorità centrali per le radiotelecomunicazioni, controllare la conformità in merito alla realizzazione dei Piani di Risanamento approvati ed in qualsiasi momento, qualora si verificano condizioni di difformità ai contenuti dei Piani stessi, sospendere l'esecuzione. L'Amministrazione Comunale dichiara detti Piani di Risanamento di pubblico interesse, urgenti ed indifferibili.

Articolo 8 - Vigilanza e controlli

La vigilanza sulla tutela igienico sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché sulla tutela dell'ambiente è esercitata dall'ARPA competente.

I controlli edilizi-urbanistici relativi alla conformità delle opere al provvedimento autorizzativo o concessorio, di cui al precedente art. 4, vengono effettuati da Tecnici dell'Ufficio del Settore Urbanistica del Comune.

Con periodicità semestrale i gestori degli impianti in oggetto dovranno provvedere a loro cura alla realizzazione di misurazioni di controllo sulle emissioni degli impianti, effettuate da Istituti autonomi, adeguatamente attrezzati, segnalati in precedenza ed accettati dall'Amministrazione Comunale; le risultanze dovranno essere comunicate tempestivamente al Servizio Urbanistico del Comune.

In carenza di tale periodica autoverifica, il Sindaco emanerà un' ordinanza urgente per comandare la cessazione delle emissioni.

Tali verifiche non esonerano il Comune dal mantenere la propria vigilanza, che verrà realizzata attraverso l'ARPA o altro Ente autorizzato, secondo le tempistiche decise di volta in volta dall'Amministrazione.

Ovviamente sono fatte salve tutte le verifiche e misurazioni che vorranno eventualmente effettuare organi autonomamente preposti alla vigilanza, nell'espletare i propri compiti istituzionali.

Articolo 9 - Sanzioni

Oltre alle altre eventuali sanzioni di legge applicabili, chiunque installa, esercisce o modifica un impianto senza aver ottenuto le relative autorizzazioni di cui ai precedenti articoli è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da £. 5.000.000 a £. 200.000.000.

Se la violazione è di particolare gravità o è reiterata, il Sindaco procederà, nei confronti dei titolari o legali rappresentanti degli impianti, alla disattivazione dell'impianto dandone comunicazione alla Provincia in caso di mancata, comunicazione di trasferimento di impianti, il titolare cedente nonché il titolare subentrante sono puniti con sanzione pecuniaria amministrativa da £. 500.000 a £. 2.000.000.

Articolo 10 - Disposizioni finali

Ai fini dell'impatto ambientale e paesistico, i nuovi impianti dovranno prevedere minimo utilizzo di strutture porta antenne a sbraccio, impiego prevalente di palme, numero ridotto di antenne su ciascun sito e mascherature (finti camini, idonee mimetizzazioni che riprendono i colori e le tipologie di facciata ecc.).

L'Amministrazione Comunale si riserva con apposito separato provvedimento di fornire prescrizioni circa le tipologie costruttive degli impianti, anche con particolare riferimento ai tralicci e/o impianti tecnologici.

In merito alla posa di impianti su aree o strutture di proprietà comunale, si pronuncerà preventivamente l'Amministrazione Comunale.

Copia delle concessioni/autorizzazioni edilizie inerenti la posa di impianti su aree o strutture pubbliche sarà trasmessa al Settore Patrimonio per la regolazione dei rapporti tra Comune e gestore dell'impianto.

Il presente Regolamento sarà modificato ed aggiornato a seguito dell'entrata in vigore di nuove normative nazionali o regionali in materia allorché con il medesimo contrastanti.

Le prescrizioni del presente regolamento saranno inoltre sottoposte a periodica verifica, sulla base dell'evoluzione dello stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche maturate, con specifico riferimento all'impatto dei campi elettromagnetici sulla salute umana.